



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0001758 del 18 settembre 2018

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/1579 e DDA/1581, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 848/DDA/CA)**

Con istanza DDA/1579, pervenuta in data 14 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001736), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (di seguito, anche Sony), Universal Music Italia S.r.l. (di seguito, Universal Music) e Warner Music Italia S.r.l. (di seguito, Warner Music), detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://worldwidetorrents.me/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Sony Music/Daft Punk/"Random Access Memories", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Daft Punk/"Random Access Memories", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Leonard Cohen/"Greatest Hits", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Lucio Dalla/"Ciao", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Lucio Dalla/ "Viaggi organizzati", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Lucio Dalla/"Henna", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Sony Music/Michael Jackson/"Bad", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Universal Music/Rihanna/"Diamond", diponibile alla pagina internet <omissis>;
- Universal Music/The Weeknd/| "I feel it coming", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Universal Music/The Weeknd/"I feel it coming", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Universal Music/Vasco Rossi/"Tracks", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Madonna/"True Blue", disponibile alla pagina internet <omissis>;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- Warner Music/Annalisa/"Bye Bye", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Coldplay/"A Sky Full of Stars", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Coldplay/"A Sky Full of Stars", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/David Bowie/ "Legacy", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/David Bowie/"Legacy", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/David Bowie/ "Legacy", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Laura Pausini/"Xmas", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Laura Pausini/ "Inedito", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Laura Pausini/ "Simili", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Ligabue/"Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn" disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Ligabue/"Su e giù da un Palco", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"A Momentary Lapse Of Reason", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"Animals", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"The Wall", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"The Dark Side Of The Moon", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"The Dark Side Of The Moon", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"The Dark Side Of The Moon", disponibile alla pagina internet <omissis>;
- Warner Music/Pink Floyd/"The Final Cut", disponibile alla pagina internet <omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Con successiva istanza DDA/1581, pervenuta in data 14 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001738), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts Inc. (di seguito, Electronic Arts.) e Warner Bros. Entertainment Inc (di seguito, Warner Bros.), titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <http://worldwidetorrents.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Electronic Arts, Inc./"Battlefield 1", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Burnout Paradise", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Burnout Paradise The Ultimate Box", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Fifa 17", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Fifa 17", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Carbon", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Hot Pursuit", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Most Wanted", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Most Wanted", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Most Wanted", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need for Speed Payback", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need For Speed Underground", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Need For Speed Underground 2", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"The Sims 4", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Electronic Arts, Inc./"Unravel", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Batman: Arkham Knight", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Batman: Arkham Knight", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc. /"Injustice 2", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Lego Batman 2", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"LEGO Harry Potter - Years 1-4", disponibile alla <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"LEGO Harry Potter - Years 5-7", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Lego Worlds", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Lego Worlds", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Mad Max", disponibile alla pagina *internet* <omissis>;
- Warner Bros. Entertainment Inc./"Mad Max", disponibile alla pagina *internet* <omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche, riferibili sia all'istanza DDA/1579 e DDA/1581, in ragione dell'identità del sito in oggetto, risulta, altresì, quanto segue:



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com, per conto della Whoisguard Inc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è legal@whoisguard.com. Inoltre sul sito internet in oggetto sono disponibili i seguenti indirizzi mail dmca-worldwidetorrents@tuta.io e worldwidetorrents@tuta.io;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

Considerata l'identità del sito oggetto delle istanze DDA/1579 e DDA/1581, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/1581 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/1579.

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. valutati unitamente alla duplice circostanza che il sito <http://worldwidetorrents.me> offre congiuntamente opere di carattere sonoro e videoludico, e che le istanze DDA/1579 e DDA/1581 sono state presentate da due delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1579**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 ottobre 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore